

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA AFAM E FORMAZIONE PROFESSIONALE



Nota informativa

Statuto

FONDO SCUOLA ESPERO
via Fiume Giallo, 3 - 00144 Roma
Tel. 06.52279155 - Fax 06.52272348
numero informativo: 848 800 270
www.fondoespero.it





Fondo Scuola Espero

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE
PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA
Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 145

Nota informativa per i potenziali aderenti *(depositata presso la Covip il 26 maggio 2008)*

La presente Nota informativa si compone delle seguenti quattro sezioni:

- Scheda sintetica
- Caratteristiche della forma pensionistica complementare
- Informazioni sull'andamento della gestione
- Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare.

La presente Nota informativa, redatta da FONDO SCUOLA ESPERO secondo lo schema predisposto dalla Covip, non è soggetta a preventiva approvazione da parte della Covip medesima.

FONDO SCUOLA ESPERO si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Fondo Scuola Espero

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE
PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA

SCHEDA SINTETICA.....

CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE.....

Informazioni generali Cosa succede in caso di decesso

Perché una pensione complementare In quali casi puoi disporre del capitale

Lo scopo di ESPERO prima del pensionamento.....

Come si costruisce la Le anticipazioni

pensione complementare Il riscatto della posizione maturata

La struttura di governo del fondo Il trasferimento ad altra forma pensionistica

Quanto e come si versa..... complementare

Il TFR..... I costi connessi alla partecipazione

Il tuo contributo e il I costi nella fase di accumulo.....

contributo del datore di lavoro L'indicatore sintetico dei costi.....

L'investimento Il regime fiscale

Dove si investe I contributi

Attenzione ai rischi..... I rendimenti.....

Le proposte di investimento Le prestazioni

Criteri di investimento Altre informazioni

a) come stabilire il tuo profilo di rischio.. Per aderire.....

b) le conseguenze sui rendimenti attesi .. La valorizzazione dell'investimento.....

c) come modificare la scelta nel tempo .. La comunicazione periodica e altre

Le prestazioni pensionistiche comunicazioni agli iscritti

La pensione complementare..... Il 'Progetto esemplificativo'

La prestazione in capitale Reclami

Cosa determina l'importo
della tua prestazione

FONDO SCUOLA ESPERO - Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della Scuola

SCHEDA SINTETICA

(dati aggiornati al 26 maggio 2008)

La presente Scheda sintetica costituisce parte integrante della Nota informativa. Essa è redatta al fine di facilitare il confronto tra le principali caratteristiche di ESPERO rispetto ad altre forme pensionistiche complementari. Per assumere la decisione relativa all'adesione, tuttavia, è necessario conoscere tutte le condizioni di partecipazione. Prima di aderire, prendi dunque visione dell'intera Nota informativa e dello Statuto.

Presentazione di FONDO SCUOLA ESPERO

Elementi di identificazione

FONDO SCUOLA ESPERO - Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori della Scuola, è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (per i pubblici dipendenti), ed ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (per i dipendenti privati).

FONDO SCUOLA ESPERO è iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 145 ed è stato istituito sulla base dell'Accordo quadro nazionale stipulato dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali il 29 luglio 1999, del Ccnl 26-5-1999 del comparto scuola 1998-2001 e di un accordo sottoscritto da ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni), le confederazioni CGIL, CISL, UIL, CONFSAL e CIDA e le organizzazioni sindacali CGIL-scuola, CISL-scuola UIL-scuola, CONFSAL-SNALS, CIDA-ANP e GILDA-UNAMS.

Destinatari

Sono destinatari del Fondo tutti i lavoratori indicati nella fonte istitutiva. In particolare possono aderire al Fondo :

a) i dipendenti statali della scuola, (compresi i dipendenti dell' AFAM), cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto scuola, con le seguenti caratteristiche:

- contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time;
- contratto di lavoro a tempo determinato di durata minima di 3 mesi continuativi;

b) i lavoratori, anche assunti con contratto formazione lavoro, per i quali sono stati sottoscritti gli accordi collettivi, appartenenti ai seguenti settori:

- personale di scuole private, parificate e legalmente riconosciute e paritarie per i quali è stato sottoscritto un apposito accordo quadro tra A.N.I.N.S.E.I. e FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL in data 22/03/2007;
- personale di Enti o Istituti per la formazione professionale per i quali è stato sottoscritto un apposito accordo quadro tra FORMA, CENFOP e FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL in data 27/02/2007;
- personale della British Council Italia per il quale è stato sottoscritto un apposito accordo quadro tra British Council e FLC CGIL in data 24/04/2007;

c) i dipendenti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo nonché quelli delle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato gli accordi per l'adesione al Fondo da parte dei lavoratori dipendenti da scuole private, parificate o legalmente riconosciute o da enti o istituti per la formazione professionale, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale prevista dall'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), operanti presso le medesime organizzazioni sindacali;

d) i dipendenti da scuole private, parificate e legalmente riconosciute e paritarie, anche se in possesso di un contratto di formazione lavoro e i dipendenti da enti o istituti per la formazione professionale (non menzionati in precedenza), a condizione che venga sottoscritta un'apposita fonte istitutiva che li riguardi

e che almeno una delle parti che ha sottoscritto l'accordo istitutivo del Fondo ESPERO costituisca soggetto firmatario dell'accordo collettivo che li riguarda.

Per i destinatari di cui alle lettere b), c) e d) (lavoratori privati) si applicano gli articoli 8 bis, 10 bis, 12 bis, 13 bis dello Statuto di Espero, in quanto a norma dell'art. 23 comma 6 del d.lgs 252/05, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa.

Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale

FONDO SCUOLA ESPERO è un fondo pensione negoziale, costituito in forma di associazione riconosciuta e operante in regime di contribuzione definita (l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti).

La partecipazione alla forma pensionistica complementare

L'adesione è libera e volontaria. La partecipazione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (per i pubblici dipendenti) e dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (per i dipendenti privati), consente all'iscritto di beneficiare di un **trattamento fiscale di favore** sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

Documentazione a disposizione dell'iscritto

La Nota informativa e lo Statuto sono resi disponibili gratuitamente sul sito internet del fondo, presso la sede del fondo e presso i datori di lavoro.

Con le stesse modalità, sono resi disponibili il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni, il Documento sulle rendite e ogni altra informazione generale utile all'iscritto.

Può essere richiesta al fondo la spedizione dei suddetti documenti.

N.B. Le principali disposizioni che disciplinano il funzionamento del fondo e il rapporto tra il fondo e l'iscritto sono contenute nello Statuto, del quale ti raccomandiamo pertanto la lettura.

Recapiti utili

Sito internet del fondo:

www.fondoespero.it

Indirizzo e-mail:

info.aderenti@fondoespero.it

Telefono:

06/52279155

Numero informativo:

848.800.270

Fax:

06/52272348

Sede legale:

Via Fiume Giallo, 3 - 00144 - Roma (RM)

Contribuzione

Le modalità di contribuzione al fondo vengono stabilite dai singoli contratti/accordi collettivi, e comprendono quote a carico del datore di lavoro e dei lavoratori nonché quote di trattamento di fine rapporto maturate nell'anno.

L'iscrizione al Fondo decorre dalla sottoscrizione del modulo di adesione.

La contribuzione a carico del lavoratore iscritto viene trattenuta mensilmente e versata ad ESPERO contestualmente a quella a carico del datore di lavoro entro il 15° giorno del mese successivo a quello cui si riferisce.

L'obbligo contributivo a carico del lavoratore pubblico e del datore di lavoro pubblico decorre, trascorsi due mesi dalla data in cui è apposto il timbro da parte del datore di lavoro, dal primo giorno del mese successivo.

L'obbligo contributivo a carico del lavoratore e del datore di lavoro privato decorre dal mese successivo alla data in cui è stato sottoscritto il modulo di adesione.

Quota TFR (a)		Contributo minimo a carico del lavoratore	Contributo minimo a carico del datore di lavoro	Quota incentivaz. ex legge 448/98	Decorrenza e periodicità
Dipendenti pubblici					
assunti dopo il 31- dic-2000 ovvero a tempo determinato	100%	1%	1%		I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrenza dal terzo mese successivo all’adesione. Le quote di TFR sono versate alla cessazione del rapporto di lavoro.
assunti prima del 1- gen-2001 (optanti)	28,94% (b)	1%	1%	1,2% (c)	
Dipendenti privati					
Lavoratori occupati dopo il 28-apr-1993	100%	1%	1%		I contributi ed il TFR sono versati con periodicità mensile a decorrenza dal mese successivo alla data di adesione.
Lavoratori già occupati al 28-apr- 1993	50% (d)	1%	1%		
(a) Le quote di TFR dei dipendenti pubblici non sono versate al fondo ma sono accantonate figurativamente presso l’INPDAP, che provvede a contabilizzarle ed a rivalutarle secondo un tasso di rendimento che, in via transitoria, è determinato in base alla media dei rendimenti netti di un “paniere” di fondi pensione appositamente individuati. Il trasferimento di queste somme al fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrivibile all’INPDAP: quando si verifica questa circostanza, l’INPDAP provvede al conferimento del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati. (b) In fase di prima attuazione, la quota di TFR che questi lavoratori destinano a previdenza complementare è pari al 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR. (c) Per questi lavoratori è stata prevista un’ulteriore quota accantonamento pari all’1,5% della base contributiva vigente ai fini TFS (80% della retribuzione utile). Questa quota è accantonata dall’INPDAP secondo le modalità indicate al precedente punto (a). (d) I lavoratori privati già occupati al 28.04.1993 hanno la possibilità di versare una quota minima del 50%, o in alternativa il 100%.					

Il lavoratore ha facoltà di scegliere una aliquota di contribuzione a proprio carico più elevata rispetto a quella obbligatoria, secondo quanto riportato nel modulo di adesione. La modifica dell'aliquota va effettuata con apposita richiesta scritta. Annualmente il lavoratore potrà variare la percentuale di

contribuzione a suo carico con richiesta scritta da far pervenire al fondo entro il 15 ottobre con decorrenza dall'1 gennaio successivo.

Il dipendente pubblico assunto con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a tre mesi continuativi, potrà iscriversi purché la sottoscrizione avvenga almeno tre mesi prima della scadenza del contratto di lavoro.

Opzioni di investimento

I comparti d'investimento sono in fase di costituzione. Attualmente Espero non ha ancora avviato la gestione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti. Il Consiglio di Amministrazione sta predisponendo la definizione della politica di investimento e, successivamente, procederà alla selezione e alla scelta dei Gestori finanziari, secondo le istruzioni impartite dalla COVIP. Per il primo anno di gestione finanziaria il Fondo si strutturerà in due comparti: un comparto garantito, destinato ad accogliere i flussi di TFR conferiti tacitamente da parte di dipendenti privati, ed un comparto bilanciato con profilo di rischio medio-basso. Fino al completamento di tale procedura le somme sono depositate presso il conto corrente di raccolta della Banca depositaria, ed attribuiti alle posizioni individuali degli iscritti. Il tasso di remunerazione del conto corrente è pari al 90% del tasso EURIBOR mensile. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la possibilità di investire tali somme in strumenti di Pronti Contro Termine fino a quando non sarà completata la procedura della selezione dei Gestori Finanziari.

Costi nella fase di accumulo

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
Spese di adesione	2,58 € a carico dell'aderente da versare in unica soluzione all'atto dell'adesione. 2,58 € a carico del datore di lavoro: il datore di lavoro pubblico ha già versato l'intero ammontare per il comparto pubblico; il datore di lavoro privato provvederà a versare tale importo, una tantum, all'atto dell'iscrizione di ciascun dipendente.
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:	
Direttamente a carico dell'aderente (1)	15,30 €: quota associativa annuale (prelevata mensilmente dalle quote contributive per 1,275 euro). L'importo di tale quota e le modalità del prelievo sono stabilite annualmente dall'Assemblea dei delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione.
Indirettamente a carico dell'aderente (2):	
Spese per l'esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione) (3)	
Anticipazione	non previste
Trasferimento	non previste
Riscatto	non previste
Riallocazione della posizione individuale	non previste
Riallocazione del flusso contributivo	non previste

(1) La Assemblea Straordinaria dei delegati eletti in rappresentanza degli associati, in data 20 Maggio 2008 ha provveduto a modificare lo Statuto agli articoli 7 punto 1.b e all'articolo 20 punto 1.n laddove la quota associativa a copertura delle spese di funzionamento del Fondo è prevista in cifra fissa. La modifica statutaria prevede che la quota associativa verrà percentualizzata sulla retribuzione annua utile al calcolo della contribuzione, in modo da rendere equo e proporzionale il concorso degli associati. La Assemblea ordinaria ha fissato tale percentuale per l'anno 2008 nella misura dello 0,07%. La modifica statutaria introdotta è stata sottoposta alla approvazione della COVIP. Avuta la approvazione della COVIP il fondo provvederà a operare i necessari conguagli di debito o credito dell'associato allineando per il 2008 la quota associativa dell'anno alle deliberazioni della Assemblea.

(2) L'attivazione della gestione finanziaria delle risorse comporterà costi indiretti, a carico dell'aderente, in percentuale del patrimonio del singolo comparto su base annua. Le commissioni di banca depositaria calcolate in percentuale sul patrimonio verranno attivate con l'avvio della gestione finanziaria.

(3) Le spese a carico dell'aderente per l'esercizio di prerogative individuali (anticipazioni, trasferimento, riscatti, riallocazione della posizione individuale, etc.) non sono attualmente previste e disciplinate.

N.B.: Gli oneri che gravano annualmente sugli iscritti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal fondo; i costi indicati nella tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire una indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti. Per maggiori informazioni v. sezione 'Caratteristiche della forma pensionistica complementare'.

FONDO SCUOLA ESPERO - Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della Scuola

Caratteristiche della forma pensionistica complementare

Informazioni generali

Perché una pensione complementare

Dotandoti di un piano di previdenza complementare hai oggi l'opportunità di incrementare il livello della tua futura pensione. In Italia, come in molti altri paesi, il sistema pensionistico di base è in evoluzione: si vive infatti sempre più a lungo, l'età media della popolazione aumenta e il numero dei pensionati è in crescita rispetto a quello delle persone che lavorano. Cominciando prima possibile a costruirti una 'pensione complementare', puoi integrare la tua pensione di base e così mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nell'età lavorativa.

Lo Stato favorisce tale scelta consentendoti, quale iscritto a una forma pensionistica complementare, di godere di particolari **agevolazioni fiscali** sul risparmio ad essa destinato (v. paragrafo 'Il regime fiscale').

Lo scopo di ESPERO

ESPERO ha lo scopo di consentirti di percepire una **pensione complementare** ('rendita') che si aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio. A tal fine, il fondo raccoglie le somme versate (contributi) e le investe in strumenti finanziari ricorrendo a gestori professionali, nel tuo esclusivo interesse.

Come si costruisce la pensione complementare

Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la tua **posizione individuale** (cioè, il tuo capitale personale), che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti a te spettanti.

Durante tutta la c.d. '**fase di accumulo**', cioè il periodo che intercorre da quando effettui il primo versamento a quando andrai in pensione, la 'posizione individuale' rappresenta quindi la somma da te accumulata tempo per tempo.

Al momento del pensionamento, la posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione complementare, che ti verrà erogata nella c.d. '**fase di erogazione**', cioè dal momento del pensionamento per tutta la tua vita.

La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui tu hai diritto, anche prima del pensionamento (v. paragrafo '**In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento**').



*Le modalità di determinazione della posizione individuale sono indicate nella **Parte III dello Statuto**.*

La struttura di governo del fondo

Aderendo a **ESPERO** hai l'opportunità di partecipare direttamente alla vita del fondo. In particolare, insieme agli altri iscritti (lavoratori e aziende), sei chiamato ad eleggere i componenti della assemblea dei delegati, la quale, a sua volta, procede alla nomina dei componenti degli altri organi.

E' importante sapere che gli organi di amministrazione e di controllo del fondo (consiglio di amministrazione e collegio dei sindaci) sono caratterizzati da una composizione "paritetica", vale a dire da uno stesso numero di rappresentanti dei lavoratori e di rappresentanti dei datori di lavoro.



*Le regole di composizione, nomina e funzionamento degli organi e le competenze loro attribuite sono contenute nella **Parte IV dello Statuto**.*

*Per informazioni sulla attuale composizione consulta la sezione '**Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare**'.*

Quanto e come si versa

Dipendenti pubblici:

Il finanziamento di **ESPERO** avviene mediante i versamenti dei contributi a tuo carico e a carico del tuo datore di lavoro. Le quote di TFR destinate a previdenza complementare non sono versate al fondo ma sono accantonate figurativamente presso l'INPDAP che provvede a contabilizzarle ed a rivalutarle secondo un tasso di rendimento che, in via transitoria, è determinato in base alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi pensione appositamente individuati. Il trasferimento di queste somme al fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità di iscrizione all'INPDAP: quando si verifica questa circostanza, l'INPDAP provvede al conferimento del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati.

Dipendenti privati:

Il finanziamento di **ESPERO** avviene mediante il conferimento del **TFR (trattamento di fine rapporto)** e anche mediante il versamento di contributi a tuo carico e a carico del tuo datore di lavoro.



Le misure della contribuzione sono indicate nella Scheda sintetica, Tabella 'Contribuzione'.

Il TFR

Come sai, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e ti viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L'importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della retribuzione lorda utile. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell'anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell'anno sarà: $2\% \times 75\% + 1,5\% = 3\%$).

Se scegli di utilizzare il TFR per costruire la tua pensione complementare, il flusso futuro di TFR non sarà più accantonato ma versato direttamente a **ESPERO** (Nota: per i dipendenti pubblici assunti prima dell'1.01.2001 la quota di TFR destinata al Fondo è il 28,94% [2% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR], mentre per i dipendenti privati in prima occupazione in data antecedente al 29.04.1993 possono utilizzare anche solo il 50% del TFR). La rivalutazione del TFR versato a **ESPERO**, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge ma dipenderà dal rendimento degli investimenti.

E' allora importante prestare particolare attenzione alle scelte di investimento che andrai a fare (v. paragrafo 'Criteri di investimento').

Ricorda che la decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile; non potrai pertanto cambiare idea.

E' importante sapere che nel caso di conferimento alla previdenza complementare non viene meno la possibilità di utilizzare il TFR per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione) (v. paragrafo 'In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento').

Il tuo contributo e il contributo del datore di lavoro

L'adesione a **ESPERO** ti dà diritto a beneficiare di un contributo da parte del tuo datore di lavoro. Hai però diritto a questo versamento soltanto se, a tua volta, contribuirai al fondo. Difatti, oltre al TFR ti è richiesto di versare un importo periodico predeterminato e scelto da te, nel rispetto della misura minima indicata nella Scheda sintetica (per i lavoratori privati è possibile aderire ad **ESPERO** con il conferimento del solo TFR).

Nell'esercizio di tale libertà di scelta, tieni conto che l'entità dei versamenti ha grande importanza nella definizione del livello della pensione. Ti invitiamo quindi a fissare il contributo in considerazione del reddito che desideri assicurarti al pensionamento e a controllare nel tempo l'andamento del tuo piano previdenziale, per apportare - se ne valuterai la necessità - modifiche al livello di contribuzione prescelto.

Nell'adottare questa decisione, potrà esserti utile esaminare il '**Progetto esemplificativo**', che è uno strumento pensato apposta per darti modo di avere un'idea di come il tuo piano previdenziale potrebbe svilupparsi nel tempo (v. paragrafo 'Altre informazioni').

Nella scelta della misura del contributo da versare a **ESPERO** devi avere quindi ben presente quanto segue:

- ✓ la misura del contributo a tuo carico non può essere inferiore a quella minima indicata;
- ✓ se ritieni utile incrementare l'importo della tua pensione, puoi versare un contributo maggiore.

Attenzione: Gli strumenti che ESPERO utilizza per effettuare verifiche sui flussi contributivi si basano sulle informazioni ad esso disponibili. ESPERO non è pertanto nella condizione di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola posizione individuale. E' quindi importante che sia tu stesso a verificare periodicamente che i contributi che a te risultano versati siano stati effettivamente accreditati sulla tua posizione individuale e a segnalare con tempestività al fondo eventuali errori o omissioni riscontrate. A tal fine, puoi fare riferimento agli strumenti che trovi indicati nel par. 'Comunicazioni agli iscritti'.

L'investimento

Dove si investe

I contributi versati, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento (quota di iscrizione una tantum e quota associativa annua), sono investiti in **strumenti finanziari** (come, ad esempio, azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento), sulla base della politica di investimento definita per ciascun comparto del fondo, e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.

Le risorse del fondo sono depositate presso una 'banca depositaria', che svolge il ruolo di custode del patrimonio e controlla la regolarità delle operazioni di gestione.

ESPERO non effettua direttamente gli investimenti ma affida la gestione del patrimonio a intermediari professionali specializzati (gestori), selezionati sulla base di una procedura svolta secondo regole dettate dalla COVIP. I gestori sono tenuti ad operare sulla base delle politiche di investimento deliberate dall'organo di amministrazione del fondo.

Attenzione ai rischi

L'investimento dei contributi è soggetto a rischi finanziari. Il termine 'rischio' esprime qui la variabilità del rendimento di un titolo in un determinato periodo di tempo. Se un titolo presenta un livello di rischio basso (ad esempio, i titoli di Stato a breve termine), vuol dire che il suo rendimento tende a essere nel tempo relativamente stabile; un titolo con un livello di rischio alto (ad esempio, le azioni) è invece soggetto nel tempo a variazioni nei rendimenti (in aumento o in diminuzione) anche significative.

Devi essere consapevole che il rischio connesso all'investimento dei contributi, alto o basso che sia, è totalmente a tuo carico. Ciò significa che il valore del tuo investimento potrà salire o scendere e che, pertanto, **l'ammontare della tua pensione complementare non è predefinito.**

In presenza di una garanzia, il rischio è limitato; il rendimento risente tuttavia dei maggiori costi dovuti alla garanzia stessa.

Le proposte di investimento

ESPERO sarà strutturato in almeno due comparti di investimento. Per il primo anno di gestione finanziaria il Fondo sarà strutturato in due comparti di investimento: un comparto garantito, destinato ad accogliere i flussi di TFR conferiti tacitamente da parte di dipendenti privati, ed un comparto bilanciato con profilo di rischio medio-basso. Quando il Fondo avrà costituito i predetti comparti di investimento, l'aderente sarà tempestivamente informato sulle caratteristiche e sulle modalità con cui scegliere o variare il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. Fino al completamento di tale procedura le somme sono depositate presso il conto corrente di raccolta della Banca depositaria, ed attribuiti alle posizioni individuali degli iscritti. Il tasso di remunerazione del conto corrente è pari al 90% del tasso EURIBOR mensile. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la possibilità di investire tali somme in strumenti di Pronti Contro Termine fino a quando non sarà completata la procedura della selezione dei Gestori Finanziari.

Criteri di investimento

a) come stabilire il tuo profilo di rischio

Prima di effettuare la tua scelta di investimento, è importante stabilire il livello di rischio sopportabile, considerando, oltre alla personale propensione, anche altri fattori quali:

- ✓ l'orizzonte temporale che ti separa dal pensionamento
- ✓ la ricchezza individuale
- ✓ i flussi di reddito che ti aspetti per il futuro e la loro variabilità

b) le conseguenze sui rendimenti attesi

Il rendimento che puoi attenderti dall'investimento è strettamente legato al livello di rischio assunto. In via generale, minore è il livello di rischio assunto, minori (ma tendenzialmente più stabili) saranno i rendimenti attesi nel tempo. Al contrario, livelli di rischio più alti possono dare luogo a risultati di maggiore soddisfazione, ma anche ad una probabilità più alta di perdere parte di quanto investito.

Considera inoltre che linee di investimento più rischiose non sono, in genere, consigliate a chi è prossimo al pensionamento mentre possono rappresentare una opportunità interessante per i più giovani.

c) come modificare la scelta nel tempo

Nel corso del rapporto di partecipazione puoi modificare la scelta di investimento espressa al momento dell'adesione ("riallocazione"). Ti invitiamo, anzi, a valutare con attenzione tale possibilità laddove si verifichino variazioni nelle situazioni indicate al punto a).

La riallocazione può riguardare la posizione individuale maturata. Tra ciascuna riallocazione e la precedente deve tuttavia trascorrere un periodo non inferiore a 12 mesi.

Nel decidere circa la riallocazione della posizione individuale maturata, è importante che tu tenga conto dell'orizzonte temporale consigliato per l'investimento in ciascun comparto di provenienza.

In relazione alla attivazione ed alle evoluzioni della politica di investimento nel prossimo futuro, il Fondo provvederà alla conseguente rielaborazione della Nota informativa, che conterrà la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate, nonché della ripartizione strategica delle attività. Nella Scheda sintetica, verrà quindi inserita un'apposita Tabella ' Rendimenti storici ' dove saranno riportati i risultati conseguiti da ESPERO.

Questa informazione ti potrà aiutare ad avere un'idea dell'andamento della gestione, ma va sottolineato che non c'è alcuna sicurezza sul fatto che negli anni successivi i risultati saranno in linea con quelli ottenuti in precedenza.

Le prestazioni pensionistiche

Dipendenti pubblici

ESPERO riconosce all'iscritto:

- pensioni complementari di vecchiaia, al raggiungimento da parte dell'iscritto dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza e a condizione che abbia maturato almeno 5 anni di partecipazione al Fondo;
- pensione complementare di anzianità, solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa, comportante il venir meno dei requisiti di partecipazione al Fondo, a condizione che l'interessato abbia un'età non inferiore a 10 anni rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza e un minimo di almeno 15 anni di iscrizione al Fondo. In via transitoria, entro i primi 15 anni dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di ESPERO, tale periodo di iscrizione al Fondo è ridotto a 5 anni.

L'anzianità di partecipazione che il lavoratore avesse maturato presso altri fondi pensione complementare o presso altre forme pensionistiche individuali viene riconosciuta da ESPERO ai fini dei requisiti previsti per le prestazioni erogabili dal Fondo stesso.

Gli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione individuale.

Dipendenti privati

Le prestazioni pensionistiche possono esserti erogate dal momento in cui maturi i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che tu abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni. Puoi percepire la prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole dire, necessariamente, andare in pensione: sei comunque tu a decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel tuo regime di base, fino a quando lo riterrai opportuno. Nel valutare il momento di accesso al pensionamento, è importante che tu tenga anche convenientemente conto della tua aspettativa di vita.

In casi particolari ti è inoltre consentito anticipare l'accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio al quale appartieni.



*I requisiti di accesso alle prestazioni sono indicati nella **Parte III dello Statuto**.*

Cosa determina l'importo della tua prestazione

Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione che puoi attenderti da **ESPERO** è importante che tu abbia presente fin d'ora che l'importo della tua prestazione sarà tanto più alto quanto:

- più alti sono i versamenti che farai;
- maggiore è la continuità con cui sono effettuati i versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, sospensioni o ritardi nei pagamenti);
- più lungo è il periodo di tempo tra il momento in cui aderisci e quello in cui andrai in pensione (al pensionamento avrai infatti effettuato più versamenti e maturato più rendimenti);
- più bassi sono i costi di partecipazione;
- più elevati sono i rendimenti della gestione.

In larga parte, tali elementi possono essere influenzati da tue decisioni: ad esempio, da quanto ti impegni a versare, dall'attenzione che porrai nel confrontare i costi che sostieni con quelli delle altre forme cui potresti aderire; dalle scelte che farai su come investire i tuoi contributi tra le diverse possibilità che ti saranno proposte; dal numero di anni di partecipazione al piano nella fase di accumulo.

Considera inoltre che, per la parte che percepirai in forma di pensione, sarà importante anche il momento del pensionamento: maggiore sarà la tua età, più elevato sarà l'importo della pensione.

Le prestazioni dei dipendenti pubblici, cui si applicano le disposizioni del DPCM 20.12.1999 e successive modificazioni, sono liquidate sulla base della somma dei montanti costituiti da:

- contributi versati a **ESPERO** e i loro rendimenti;
- accantonamenti figurativi per il TFR e un eventuale 1,5% aggiuntivo (per i soli dipendenti pubblici assunti prima del 01.01.2001, cosiddetti "optanti"; per questi lavoratori è stata prevista un'ulteriore quota di accantonamento pari all' 1,5% della base contributiva utile ai fini TFS) che sono accantonati figurativamente presso l'INPDAP, il quale provvede a contabilizzarli ed a rivalutarli secondo un tasso di rendimento che, in via transitoria, è determinato in base alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi pensione appositamente individuati.

La pensione complementare

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della tua vita ti verrà erogata **una pensione complementare** ('rendita'), cioè ti sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale che avrai accumulato e alla tua età a quel momento. Difatti la **'trasformazione' del capitale in una rendita** avviene applicando dei 'coefficienti di conversione' che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della tua pensione.

Per l'erogazione della pensione **ESPERO** stipulerà apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione.

Le condizioni che ti saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del pensionamento.

La prestazione in capitale

Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire **un capitale** fino a un importo pari al 50% della posizione individuale maturata. Devi tuttavia avere ben presente che, per effetto di tale scelta, godrai della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma l'importo della pensione complementare che ti sarà erogata nel tempo sarà più basso di quello che ti sarebbe spettato se non avessi esercitato questa opzione.

In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 29 aprile 1993 o soggetti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta) è possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l'intero ammontare.



*Le condizioni e i limiti per l'accesso alla prestazione in capitale sono indicati nella **Parte III dello Statuto**.*

Cosa succede in caso di decesso

Dipendenti pubblici

In caso di decesso del lavoratore pubblico prima del pensionamento, la sua posizione individuale accumulata in **ESPERO** è riscattata dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero, se già viventi e fiscalmente a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni dell'iscritto, in assenza delle quali la posizione individuale resterà acquisita al fondo.

Per il caso di decesso dopo il pensionamento, l'iscritto, al momento del pensionamento, valuterà la possibilità di assicurare l'erogazione di una pensione ad un beneficiario da lui nominato, sottoscrivendo una rendita 'reversibile'.

Dipendenti privati

In caso di decesso del lavoratore privato prima del pensionamento, la sua posizione individuale accumulata in **ESPERO** sarà versata agli eredi legittimi ovvero alle diverse persone che sono state indicate dall'iscritto. In mancanza, la posizione individuale resterà acquisita al fondo.

Per il caso di decesso dopo il pensionamento, l'iscritto, al momento del pensionamento, valuterà la possibilità di assicurare l'erogazione di una pensione ad un beneficiario da lui nominato, sottoscrivendo una rendita 'reversibile'.

In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento

Dal momento in cui aderisci, è importante fare in modo che la costruzione della tua pensione complementare giunga effettivamente a compimento. La 'fase di accumulo' si conclude quindi - di norma - al momento del pensionamento, quando inizierà la 'fase di erogazione' (cioè il pagamento della pensione).

In generale, non puoi chiedere la restituzione della tua posizione, neanche in parte, tranne che nei casi di seguito indicati.

Le anticipazioni

Prima del pensionamento puoi fare affidamento sulle somme accumulate in **ESPERO** richiedendo una anticipazione della tua posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la tua vita (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre tue personali esigenze.

Devi però considerare che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la tua posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno esserti erogate successivamente.

In qualsiasi momento puoi, tuttavia, reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al fondo.

Per i dipendenti pubblici, ai quali si applica il DPCM 20.12.1999 e successive modifiche, atteso che il conferimento al Fondo delle quote del TFR e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, l'anticipazione non può essere concessa con riferimento a questi accantonamenti

fintanto che conservano natura figurativa. Questa limitazione non opera, quindi, per quegli accantonamenti che abbiano perso tale natura, essendo già stati conferiti al Fondo per effetto di cessazioni di precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni che hanno comportato soluzione di continuità di iscrizione all'INPDAP.



Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono dettagliatamente indicati nel Documento sulle anticipazioni e nello Statuto.

Alcune forme di anticipazione sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verifica la disciplina nell'apposito Documento sul regime fiscale.

Il riscatto della posizione maturata

In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla tua vita lavorativa, puoi inoltre **riscattare**, in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.

Se, trovandoti nelle situazioni che consentono il **riscatto totale** della posizione, intendi effettuare tale scelta, tieni conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto tra te e **ESPERO**. In tal caso, ovviamente, al momento del pensionamento non avrai alcun diritto nei confronti di **ESPERO**.

Per i dipendenti pubblici, ai quali si applica il **DPCM** 20.12.1999 e successive modifiche, atteso che il conferimento al Fondo delle quote del TFR e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, il riscatto della posizione individuale con riferimento a questi accantonamenti non può essere concessa fintanto che conservano natura figurativa. Questa limitazione non opera, quindi, per quegli accantonamenti che abbiano perso tale natura, essendo già stati conferiti al Fondo per effetto di cessazioni di precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni, per le quali sia intervenuta una contestuale interruzione dell'iscrizione all'Inpdap.



Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale sono indicate nella Parte III dello Statuto.

Alcune forme di riscatto sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verifica la disciplina nell'apposito Documento sul regime fiscale.

Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

Puoi **trasferire** liberamente la tua posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare alla sola condizione che:

- per i dipendenti pubblici - abbia maturato almeno cinque anni di permanenza nel Fondo, limitatamente ai primi 5 anni di vita (che decorrono dalla autorizzazione all'esercizio) del Fondo stesso e successivamente a tale termine non prima di 3 anni;
- per i dipendenti privati - siano trascorsi almeno due anni dall'adesione a **ESPERO**.

Prima di questo termine, il trasferimento è possibile soltanto in caso di vicende che interessino la tua situazione lavorativa.

E' importante sapere che il trasferimento ti consente di proseguire il piano previdenziale presso un'altra forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità e che l'operazione non è soggetta a tassazione.

Per i dipendenti pubblici, ai quali si applica il **DPCM** 20.12.1999 e successive modifiche, poiché il conferimento al Fondo delle quote del TFR e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo (determinato sulla base utile ai fini del TFS) avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, non può essere trasferita la parte di posizione individuale riferita a questi accantonamenti fintanto che conservano natura figurativa. Questa

limitazione non opera, quindi, per quegli accantonamenti che abbiano perso tale natura, essendo già stati conferiti al Fondo per effetto di cessazioni di precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni, per le quali sia intervenuta una contestuale interruzione dell'iscrizione all'Inpdap.



Le condizioni per il trasferimento della posizione individuale sono indicate nella Parte III dello Statuto.

I costi connessi alla partecipazione

I costi nella fase di accumulo

La partecipazione a una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi per remunerare l'attività di amministrazione, l'attività di gestione del patrimonio ecc. Alcuni di questi costi ti vengono imputati direttamente (ad esempio, mediante trattenute dai versamenti), altri sono invece prelevati dal patrimonio investito. La presenza di tali costi diminuisce il risultato del tuo investimento, riducendo i rendimenti o, eventualmente, aumentando le perdite. In entrambi i casi quindi i **costi influiscono sulla crescita della tua posizione individuale**.

Al fine di assumere la tua scelta in modo più consapevole, può esserti utile confrontare i costi di **ESPERO** con quelli praticati da altri operatori per offerte aventi le medesime caratteristiche.



Trovi indicati tutti i costi nella Tabella '**Costi nella fase di accumulo**' della Scheda sintetica.

Nell'esaminarli considera che **ESPERO** non si prefigge scopo di lucro. Le spese che gravano sugli iscritti durante la fase di accumulo sono soltanto quelle effettivamente sostenute dal fondo e per tale motivo possono essere individuate solo a consuntivo. Pertanto gli importi che trovi indicati in Tabella tra le "Spese sostenute durante la fase di accumulo" sono il risultato di una stima, effettuata sulla base dei dati di consuntivo degli anni passati e delle aspettative di spesa per il futuro.

Le "Spese direttamente a carico dell'aderente" sono fissate dall'organo di amministrazione ogni anno in via preventiva in relazione alle esigenze di copertura delle spese del fondo. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti.

Le modalità della ripartizione sono indicate nel bilancio, nella comunicazione periodica inviata annualmente agli iscritti e nella sezione '**Informazioni sull'andamento della gestione**'.

L'indicatore sintetico dei costi

Al fine di facilitarti nel confronto dei costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari o, all'interno di una stessa forma, relativi alle diverse proposte di investimento, la COVIP ha prescritto che venga calcolato, secondo una metodologia dalla stessa definita e comune a tutti gli operatori, un '**Indicatore sintetico dei costi**'.

L'indicatore sintetico dei costi è una stima calcolata facendo riferimento a un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. Nel calcolo sono presi in considerazione tutti i costi praticati da **ESPERO** (v. Tabella '**Costi nella fase di accumulo**' della Scheda sintetica); gran parte dei costi considerati, poiché determinabili solo a consuntivo, sono basati su dati stimati. Dal calcolo sono escluse le commissioni di negoziazione, le commissioni di incentivo e le spese e gli oneri aventi carattere di eccezionalità o comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori. Per quanto riguarda i costi relativi all'esercizio di prerogative individuali, viene considerato unicamente il costo di trasferimento; tale costo non è tuttavia considerato nel calcolo dell'indicatore relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento.

L'indicatore sintetico dei costi ti consente di avere, in modo semplice e immediato, un'idea del 'peso' che i costi praticati da **ESPERO** hanno ogni anno sulla posizione individuale. In altri termini, ti indica di quanto il rendimento dell'investimento, ogni anno e nei diversi periodi considerati (2, 5, 10 e 35 anni di partecipazione), risulta inferiore a quello che avresti se i contributi fossero gestiti senza applicare alcun costo. Ricorda però che, proprio perché basato su ipotesi e dati stimati, per condizioni differenti rispetto a quelle considerate - ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste - l'indicatore ha una valenza meramente orientativa.

 I risultati delle stime sono riportati nella Tabella 'Indicatore sintetico dei costi' della Scheda sintetica.

Nel valutarne le implicazioni tieni conto che differenze anche piccole di questo valore possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata. Considera, ad esempio, che un valore dell'indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una riduzione della tua prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell'1% la corrispondente riduzione è di circa il 20%.

Per utilizzare correttamente questa informazione, ti ricordiamo infine che nel confrontare diverse proposte dovrai avere anche presenti le differenti caratteristiche di ciascuna di esse (politica di investimento, stile gestionale, garanzie...). A tale adempimento ESPERO provvederà successivamente alla attivazione della gestione delle risorse finanziarie destinate all'investimento, con l'obiettivo di fornire una rappresentazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo nella fase di accumulo della prestazione previdenziale, esprimendo l'incidenza percentuale annua dei costi sulla posizione individuale dell'aderente-tipo.

I costi nella fase di erogazione

Dal momento del pensionamento, ti saranno invece imputati i costi previsti per l'erogazione della pensione complementare.

Tieni comunque conto del fatto che i costi che graveranno su di te nella fase di erogazione dipenderanno dalla convenzione assicurativa che risulterà in vigore nel momento in cui accederai al pensionamento.

ESPERO deve ancora scegliere la società di assicurazione per l'erogazione delle rendite. I costi che graveranno su di te nella fase di erogazione verranno indicati non appena le convenzioni saranno stipulate.

Il regime fiscale

Per agevolare la realizzazione del piano previdenziale e consentirti di ottenere, al momento del pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione a **ESPERO** godono di una disciplina fiscale di particolare favore.

I contributi

Dipendenti pubblici:

I limiti annui di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente, sono il minore importo risultante tra:

- il 12% del reddito annuo complessivo
- 5.164,57 euro in valore assoluto
- Il doppio del TFR trasferito al Fondo per i redditi da lavoro dipendente.

Dipendenti privati:

I contributi che versi sono deducibili dal tuo reddito fino al valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite non devi considerare il flusso di TFR conferito mentre devi includere il contributo eventualmente versato dal tuo datore di lavoro.

Se sei iscritto a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione devi tener conto del totale delle somme versate.

In presenza di particolari condizioni, puoi dedurre un contributo annuo superiore a 5.164,57 euro se hai iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007.

I rendimenti

I risultati derivanti dall'investimento dei contributi sono tassati con aliquota dell'11%. Si tratta di una aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria.

Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti che trovi indicati nei documenti di **ESPERO** sono quindi già al netto di questo onere.

Le prestazioni

Le prestazioni erogate da **ESPERO** godono di una tassazione agevolata. In particolare, la parte relativa ai contributi non dedotti e ai rendimenti ottenuti non è soggetta ad imposizione fiscale. Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non sono soggette a tassazione. Per i dipendenti privati le prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell'erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo; inoltre le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con aliquota decrescente all'aumentare degli anni di partecipazione al fondo.



*Per approfondimenti sul regime fiscale dei contributi, dei rendimenti della gestione e delle prestazioni consulta il **Documento sul regime fiscale**.*

Altre informazioni

Per aderire...

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il '**Modulo di adesione**'.

La tua adesione decorre dalla data sottoscrizione del modulo. Sul sito di Espero è possibile compilare il modulo di adesione, che ti consente, una volta compilato, di stampare tutte le copie del modulo necessarie per l'iscrizione, e che andranno inviate ai destinatari riportati su ciascuna copia. Prima di spedire il modulo, assicurati che siano presenti in ciascuna copia la tua firma oltre alla data, al timbro ed alla firma apposta dal datore di lavoro. Il versamento dei contributi avviene tramite il datore di lavoro.

La sottoscrizione del '**Modulo di adesione**' non è richiesta ai lavoratori che conferiscano tacitamente il loro TFR: Espero procede automaticamente alla iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro.

La valorizzazione dell'investimento

Il patrimonio del fondo è suddiviso in quote. Ogni versamento effettuato dà pertanto diritto alla assegnazione di un numero di quote. Il valore del patrimonio del Fondo e della relativa quota è determinato con periodicità mensile, con riferimento all'ultimo giorno del mese.

I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Il valore delle quote di ciascun comparto di **ESPERO** è reso disponibile sul sito web www.fondoespero.it. Il valore della quota è al netto di tutti gli oneri a carico del comparto, compresi gli oneri fiscali sui rendimenti della gestione.

La comunicazione periodica e altre comunicazioni agli iscritti

Entro il 31 marzo di ciascun anno riceverai una comunicazione contenente un aggiornamento su **ESPERO** e sulla tua posizione personale.

ESPERO mette inoltre a tua disposizione, nell'apposita sezione del sito web, le informazioni relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata. Tali informazioni sono ovviamente riservate e accessibili esclusivamente a te mediante *password* personale, che ti verrà comunicata dal fondo successivamente all'adesione.

Ti invitiamo a prestare particolare attenzione a questi strumenti per conoscere l'evoluzione del tuo piano previdenziale e a utilizzarli anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati.

ESPERO si impegna inoltre a informarti circa ogni modifica relativa all'assetto del fondo potenzialmente in grado di incidere sulle tue scelte di partecipazione.

Il Progetto esemplificativo

Il '**Progetto esemplificativo**' è uno strumento che verrà elaborato da **ESPERO**, secondo le istruzioni fornite da Covip, per fornire agli aderenti indicazioni sulla possibile evoluzione della posizione individuale nel tempo e sull'importo delle prestazioni che potresti ottenere al momento del pensionamento.

Si tratta di una mera proiezione, basata su ipotesi e dati stimati; pertanto gli importi a te effettivamente spettanti potranno essere diversi da quelli risultanti dal 'Progetto esemplificativo'. Il Progetto, però, ti è utile per avere un'idea immediata del piano pensionistico che stai realizzando e di come gli importi delle prestazioni possono variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento, dei costi.

Puoi costruire tu stesso il tuo 'Progetto esemplificativo' personalizzato accedendo al sito web www.fondoespero.it (sezione 'Progetto esemplificativo') e seguendo le apposite istruzioni.

Ti invitiamo quindi a utilizzare tale strumento correttamente, come ausilio per la assunzione di scelte più appropriate rispetto agli obiettivi che ti aspetti di realizzare aderendo a **ESPERO**.

Reclami

Eventuali reclami relativi alla partecipazione a **ESPERO** devono essere presentati in forma scritta e possono essere indirizzati a:

Fondo pensione ESPERO - Via Fiume Giallo, 3 - 00144 - Roma (RM)

oppure via e-mail all'indirizzo: info.aderenti@fondoespero.it.

FONDO SCUOLA ESPERO - Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della Scuola

Informazioni sull'andamento della gestione

(aggiornato al 31 dicembre 2006)

ESPERO non è ancora in gestione finanziaria. Comunque si precisa che la gestione del rischio di investimento sarà effettuata in coerenza con l'assetto organizzativo del fondo, che prevedrà che la gestione delle risorse sia demandata a intermediari professionali e che il fondo svolgerà sugli stessi una funzione di controllo.

Le scelte di gestione terranno conto delle indicazioni che deriveranno dall'attività di monitoraggio del rischio. I gestori effettueranno il monitoraggio guardando a specifici indicatori quantitativi scelti sulla base delle caratteristiche dell'incarico loro conferito.

Il fondo svolgerà a sua volta una funzione di controllo della gestione anche attraverso appositi indicatori di rischio e verificando gli scostamenti tra i risultati realizzati rispetto agli obiettivi e ai parametri di riferimento previsti nei mandati.

FONDO SCUOLA ESPERO - Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della Scuola

Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare

(aggiornato al 26 maggio 2008)

Gli organi del fondo

Il funzionamento del fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli associati e dai loro rappresentanti: Assemblea dei delegati, Consiglio di amministrazione e Collegio dei sindaci. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci sono a composizione paritetica, cioè composti da uno stesso numero di rappresentanti di lavoratori e di datori di lavoro.

Assemblea dei Delegati: è composta da 60 membri. L'elezione dei componenti avviene sulla base delle modalità stabilite nel Regolamento elettorale

Consiglio di amministrazione: è composto da 18 membri, eletti dall'Assemblea dei Delegati nel rispetto del criterio paritetico (9 in rappresentanza dei lavoratori e 9 in rappresentanza dei datori di lavoro). L'attuale consiglio è in carica per il triennio 2007-2009 ed è così composto:

Mauro Paoloni (<i>Presidente</i>)	nato a Viterbo il 17-apr-1960 designato dal datore di lavoro
Francesco Cormino (<i>V.Presidente</i>)	nato a Castellamare di Stabia (NA) il 3-ago-1948 designato dai lavoratori
Roberto Aguiari	nato a Roma il 15-gen-1946 designato dal datore di lavoro
Renato Berretta	nato a Roma il 31-mag-1942 designato dai lavoratori
Piero Bottale	nato a Torino il 26-feb-1955 designato dai lavoratori
Carlo Alberto Bruno	nato a L'Aquila il 16-ago-1961 designato dai lavoratori
Gilberto De Santis	nato a Rocca di Papa (RM) il 22-nov-1949 designato dai lavoratori
Silvano Furegon	nato a Vicenza il 21-ott-1950 designato dai lavoratori
Lidia Mangani	nata a Peglio (PS) il 13-gen-1953 designata dai lavoratori
Carlotta Minarelli	nata a Bologna il 20-apr-1965 designata dal datore di lavoro
Rosa Mongillo	nata a Giffoni Valle Piana (SA) il 29-mag-1953 designata dai lavoratori
Fulvio Mosetti	nato a Roma il 17-ott-1947 designato dal datore di lavoro
Giovanni Pollastrini	nato a Anzio (RM) il 8-apr-1952 designato dal datore di lavoro
Pasquale Ragone	nato a Salandra (MT) il 1-giu-1947 designato dai lavoratori
Giuseppina Santiapichi	nata a Scicli (RG) il 10-ago-1953 designata dal datore di lavoro
Maria Domenica Testa	nata a Serrone (FR) il 21-mar-1945 designata dal datore di lavoro
Pietro Traversa	nato a Valmontone (RM) il 3-feb-1934 designato dal datore di lavoro
Franco Luciano Tutino	nato a Siderno (RC) il 13-dic-1947 designato dal datore di lavoro

Collegio dei sindaci: è composto da 4 membri effettivi e da 2 membri supplenti, eletti dall'Assemblea dei Delegati nel rispetto del criterio paritetico. L'attuale collegio è in carica per il triennio 2007-2009 ed è così composto:

Antonia Ingaggiato (<i>Presidente</i>)	nata a Petralia Sottana (PA) il 13-lug-1960 designata dai lavoratori
Lorenzo Ciorba (<i>effettivo</i>)	nato a Viterbo il 3-giu-1949 designato dal datore di lavoro
Stefano Lizzani (<i>effettivo</i>)	nato a Roma il 25-dic-1967 designato dal datore di lavoro
Cinzia Perugini (<i>effettivo</i>)	nata a Roma il 1-lug-1959 designata dai lavoratori
Rosa Alberti (<i>supplente</i>)	nata a Reggio Calabria il 8-gen-1972 designata dal datore di lavoro
Salvatore Salvione (<i>supplente</i>)	nato a Amorosi (BN) il 23-ott-1942 designato dai lavoratori

Responsabile del fondo: Mauro Paoloni

Direttore del fondo: Renato Berretta

Responsabile della funzione di controllo interno: Maurizio Sarti

La gestione amministrativa

La gestione amministrativa e contabile del fondo è affidata a Prevynet S.p.A., con sede in Mogliano Veneto (TV), via Ferretto, 1.

La banca depositaria

La banca depositaria di **ESPERO** è MPS Finance Banca Mobiliare S.p.A., con sede in Siena, via Nino Bixio, 2 e sede amministrativa principale in Milano, via Rossellini, 16.

I gestori delle risorse

La gestione delle risorse di **ESPERO** verrà affidata a gestori professionali secondo le procedure previste dalla normativa vigente. Con i gestori selezionati verranno stipulate apposite convenzioni di gestione.

La revisione contabile

Con delibera assembleare del 12 giugno 2007, l'incarico di controllo contabile e di certificazione del bilancio del fondo per gli esercizi 2007 - 2009 è stato affidato alla Società "KPMG S.p.A.", con sede in via Vittor Pisani, 25, Milano.

La raccolta delle adesioni

La raccolta delle adesioni avviene secondo le modalità previste nella **Parte V** dello Statuto.

**Fondo Nazionale Pensione Complementare
per i Lavoratori della Scuola
FONDO SCUOLA ESPERO**

Statuto

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione
Martedì 17 luglio 2007**

INDICE

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
- Art. 2 - Forma giuridica
- Art. 3 - Scopo

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime della forma pensionistica
- Art. 5 - Destinatari
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Spese

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 - Contribuzione per i dipendenti pubblici
- Art. 8 bis - Contribuzione per i dipendenti privati
- Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 - Prestazioni pensionistiche per i dipendenti pubblici
- Art. 10 bis - Prestazioni pensionistiche per i dipendenti privati
- Art. 11 - Erogazione della rendita
- Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale per i dipendenti pubblici
- Art. 12 bis - Trasferimento e riscatto della posizione individuale per i dipendenti privati
- Art. 13 - Anticipazioni per i dipendenti pubblici
- Art. 13 bis - Anticipazioni per i dipendenti privati

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 - Organi del Fondo
- Art. 15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni
- Art. 17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni
- Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 22 - Presidente
- Art. 23 - Responsabile del Fondo
- Art. 24 - Collegio sindacale - Criteri di costituzione
- Art. 25 - Collegio sindacale - Attribuzioni
- Art. 26 - Collegio sindacale - Modalità di funzionamento e responsabilità

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Art. 27 - Incarichi di gestione
- Art. 28 - Banca depositaria
- Art. 29 - Conflitti di interesse
- Art. 30 - Gestione amministrativa
- Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

- Art. 33 - Modalità di adesione
- Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti
- Art. 35 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI - NORME FINALI

- Art. 36 - Modifica dello Statuto
- Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
- Art. 38 - Rinvio

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. In attuazione di quanto previsto

- a) dall'Accordo quadro nazionale stipulato dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali in data 29 luglio 1999, pubblicato sulla G.U. 27-8-1999, n.201;
 - b) dal Ccnl 26-5-1999 del comparto scuola 1998-2001 pubblicato nel S.O. n.133 del 9-6-1999;
 - c) nonché dall'Accordo istitutivo stipulato dall'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), di seguito menzionata come "Agenzia", con Cgil, Cisl, Uil, Confasal, Cida e Cgil Scuola, Cisl scuola, Uil Scuola, Confasal-Snals, Cida-Anp e Gilda-Unams, in data 14 marzo 2001;
- è costituito il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori della Scuola - Fondo Scuola Espero - per i dipendenti ai quali si applica il ccnl del 26.05.1999, di seguito denominato Fondo. Il CCNL e l'accordo istitutivo citato, e successive modificazioni ed integrazioni, rappresentano le fonti istitutive del Fondo.

2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.

3. Il Fondo ha sede in Roma.

4. Il funzionamento del Fondo è disciplinato dal presente statuto, dal regolamento elettorale emanato dalle Parti istitutive, e dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Per Parti istitutive si intendono le singole Organizzazioni Sindacali e l'Agenzia firmatarie dell'Accordo di cui al precedente comma 1.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio pubblico. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione individuale.

Art. 5 - Destinatari

1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 1 del presente statuto assunti con:

- a. contratto a tempo indeterminato
 - b. contratto part-time a tempo indeterminato
 - c. contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi continuativi;
- in tal caso si applica l'art. 12 e l'eventuale costituzione di un nuovo rapporto comporta la riattivazione della contribuzione.

2. Sono altresì destinatari del Fondo:

- a. i lavoratori, così come identificati al comma precedente, ivi compresi quelli eventualmente assunti con contratto di formazione lavoro, per i quali sono stati sottoscritti i relativi accordi collettivi ritenuti conformi dal Consiglio di amministrazione del fondo Espero con delibera del 24 aprile 2007, appartenenti ai seguenti settori:
 - personale di scuole private, parificate e legalmente riconosciute e paritarie per i quali è stato sottoscritto un apposito accordo quadro in data 22 marzo 2007 tra A.N.I.N.S.E.I. e FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFASAL;
 - personale di Enti o Istituti per la formazione professionale per i quali è stato sottoscritto un apposito accordo quadro in data 27 febbraio 2007 tra FORMA, CENFOP e FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFASAL;
- b. i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo ovvero dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera precedente, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le suddette Organizzazioni.

3. Possono inoltre essere destinatari del Fondo i lavoratori appartenenti ai settori citati nella lettera a, comma 2, che non rientrano negli accordi siglati a condizione che venga sottoscritta un'apposita fonte istitutiva che li riguardi e che almeno una delle parti che ha sottoscritto l'accordo istitutivo del fondo pensione Espero costituisca soggetto firmatario dell'accordo collettivo che riguarda l'ulteriore gruppo di destinatari. L'adesione deve essere deliberata per conformità dal Consiglio di amministrazione;

4. Sono associati al Fondo:

- a. i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai commi precedenti, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, di seguito denominati "lavoratori associati";
 - b. l'amministrazione dell'Istruzione e gli Enti, d'ora in poi denominati "Amministrazioni" che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
 - c. i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo, di seguito denominati "pensionati".
- d. i lavoratori privati, così come indicati nei precedenti commi 2 e 3, i quali abbiano aderito al Fondo con modalità tacite ai sensi dell'art. 8 comma 7 lettera b) del D.Lgs. 2005/05.

Art. 6 - Scelte di investimento

- 1. Il Fondo è strutturato in almeno 2 comparti differenziati per profili di rischio e rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota Informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.
- 2. E' previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.
- 3. L'aderente, all'atto dell'adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso un comparto identificato dal Fondo. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.
- 4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento Effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.
- 5. Ulteriori comparti possono essere istituiti non prima di un anno a partire dall'avvio della gestione finanziaria.

Art. 7 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

- a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente e del datore di lavoro;
- b) spese relative alla fase di accumulo:
 - b.1) direttamente a carico dell'aderente:
 - in cifra fissa.
 - b.2) indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del singolo comparto.
 - c) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.

- 2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
- 3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione per i dipendenti pubblici

- 1. La contribuzione al Fondo avviene secondo le misure stabilite nell'accordo istitutivo del fondo e successive modificazioni e con le modalità e i termini indicati nei comma seguenti.
- 2. La contribuzione a carico del lavoratore sarà trattenuta mensilmente.
- 3. Il Lavoratore Associato ha facoltà di scegliere un'aliquota di contribuzione a proprio carico più elevata rispetto a quella definita dalle fonti istitutive, secondo gli scaglioni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La scelta effettuata potrà essere modificata tramite apposita comunicazione da inoltrare al Fondo, secondo tempi e modalità che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione.
- 4. Le amministrazioni che ritardano in tutto o in parte la corresponsione

di contributi al Fondo di oltre 90 giorni rispetto al termine previsto, sono costituite in mora a decorrere dal termine medesimo.

5. Ai fini della regolarizzazione dell'obbligo contributivo, per il caso di mancato o tardivo versamento, le amministrazioni sono tenute a versare al Fondo, con le modalità definite dalle norme operative interne:

- a. la contribuzione non versata;
- b. una somma equivalente all'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento;
- c. gli interessi di mora calcolati in base al tasso di interesse legale.
- d. i suddetti interessi di mora sono direttamente destinati alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo.

Il Consiglio di amministrazione può prevedere la temporanea sospensione o la graduale applicazione dell'obbligo di versare le somme di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 5.

6. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo il lavoratore iscritto potrà sospendere unilateralmente la propria contribuzione, dandone comunicazione scritta all'istituto scolastico o amministrazione non oltre i due mesi precedenti il 30 novembre di ciascun anno, data entro la quale il datore di lavoro la trasmetterà al Fondo. Gli effetti della sospensione decorrono dal 1° Gennaio successivo. Dalla medesima data è contestualmente sospesa anche la contribuzione a carico del datore di lavoro. Non è sospeso, invece, l'accantonamento delle quote destinate al Fondo e contabilizzate dall'Inpdap.

7. Con le stesse modalità è concessa la successiva riattivazione contributiva.

8. In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese le contribuzioni al Fondo ivi comprese le quote contabilizzate dall'Inpdap. Gli istituti scolastici e le amministrazioni ne danno comunicazione al Fondo e all'Inpdap entro il giorno lavorativo successivo al verificarsi dell'evento.

9. La contribuzione a carico dell'amministrazione e quella a carico del lavoratore saranno versate anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia - per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita dal lavoratore in tutto o in parte la retribuzione - a infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o facoltativa retribuita per maternità, secondo modalità che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione; in tali casi la contribuzione sarà calcolata sulla retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Negli stessi casi il lavoratore ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, dandone formale comunicazione al Fondo e, ove del caso, agli enti interessati. Tale sospensione troverà applicazione entro i tre mesi successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta da parte del lavoratore. La fattispecie che dà diritto alla sospensione deve permanere per almeno 3 mesi. In detta ipotesi sarà contestualmente sospesa la corrispondente contribuzione a carico dell'amministrazione. Non è sospeso, invece, l'accantonamento delle quote destinate al Fondo e contabilizzate dall'Inpdap.

Art. 8 bis - Contribuzione per i dipendenti privati

- 1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
- 2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
- 3. Fermo restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
- 4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
- 5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
- 6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
- 7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
- 8. Le amministrazioni che ritardano in tutto o in parte la corresponsione di contributi al Fondo di oltre 90 giorni rispetto al termine previsto, sono costituite in mora a decorrere dal termine medesimo.
- 9. Ai fini della regolarizzazione dell'obbligo contributivo, per il caso di mancato o tardivo versamento, le amministrazioni sono tenute a versare al Fondo, con le modalità definite dalle norme operative interne:

- a. la contribuzione non versata;
- b. una somma equivalente all'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento;
- c. gli interessi di mora calcolati in base al tasso di interesse legale.
- d. i suddetti interessi di mora sono direttamente destinati alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo.

Il Consiglio di amministrazione può prevedere la temporanea sospensione o la graduale applicazione dell'obbligo di versare le somme di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 9.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

- 1. A nome di ciascun lavoratore associato viene accesa una posizione individuale a decorrere dalla data di adesione al Fondo, per l'accredito dei contributi complessivamente versati, gestiti con la tecnica della capitalizzazione finanziaria, e, per i soli dipendenti pubblici, di quelli accreditati figurativamente e contabilizzati dall'INPDAP a favore del lavoratore associato - al netto della quota associativa e della quota di iscrizione "una tantum" - e dei rispettivi rendimenti ottenuti. Dalla posizione individuale vengono prelevate le disponibilità necessarie per il pagamento delle prestazioni, dei trasferimenti, dei riscatti e delle anticipazioni secondo quanto previsto dal presente statuto.
- 2. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e

dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche per i dipendenti pubblici

1. Il Fondo eroga esclusivamente le seguenti prestazioni:

- pensione complementare di vecchiaia;
- pensione complementare di anzianità.

2. Il Lavoratore Associato matura il diritto alla pensione complementare di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che il medesimo abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione al Fondo.

3. Il Lavoratore Associato matura il diritto alla pensione complementare di anzianità, solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al Fondo, al compimento di un'età inferiore di non più di dieci anni a quella stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e a condizione che il medesimo abbia maturato almeno quindici anni di appartenenza al Fondo.

In via transitoria, entro i primi 15 anni dalla autorizzazione all'esercizio dell'attività, i termini di permanenza di cui al comma precedente sono ridotti a 5 anni.

4. Il Lavoratore Associato, all'atto della presentazione della domanda di pensione complementare di vecchiaia o di anzianità, può richiedere la liquidazione in capitale della propria posizione individuale entro la misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua quanto maturato sulla posizione individuale a favore del socio risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il socio può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

5. Il Lavoratore Associato che non abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.

6. Le presenti norme si applicano anche ai lavoratori associati la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare o forma pensionistica individuale computando anche l'anzianità di partecipazione maturata presso il fondo di provenienza.

7. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

Art. 10 bis - Prestazioni pensionistiche per i dipendenti privati

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

4. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

5. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 bis commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

3. Le convenzioni devono indicare i principi che regolano la clausola di reversibilità delle prestazioni pensionistiche, nonché i criteri da utilizzare per l'adeguamento delle rendite periodiche sulla base di principi di uniformità. Le convenzioni devono consentire il recesso da parte del Fondo, ferma la

tutela dei diritti maturati, ma non possono prevedere la facoltà di riscatto individuale da parte dei Pensionati.

4. Il fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale per i dipendenti pubblici

1. Il Lavoratore Associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche, conserva la titolarità giuridica della propria posizione.

2. Il Lavoratore Associato dovrà presentare, secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione, apposita domanda per l'esercizio di una delle seguenti opzioni:

a. riscatto della posizione individuale. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione della posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al riscatto. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta di riscatto, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera;

b. trasferimento della posizione individuale presso altre forme pensionistiche complementari ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Dlgs 124/93. Il trasferimento della posizione individuale comporta il trasferimento della posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il Fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al trasferimento. Il Fondo provvede ai relativi adempimenti entro sei mesi dalla richiesta, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

3. In mancanza di esplicita richiesta di riscatto o trasferimento della posizione individuale si procede al mantenimento della posizione stessa presso il Fondo. In ogni caso, una nuova assunzione da parte di Amministrazioni cui si applicano gli accordi di cui all'art. 1, comma 1, e all'art. 5, commi 2 e 3, del presente statuto, comporta la riattivazione del rapporto contributivo.

4. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il Lavoratore Associato che abbia maturato un'anzianità di partecipazione almeno pari a 5 anni limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo, e successivamente a tale termine almeno pari a tre anni, potrà trasferire la propria posizione ad altro fondo pensione secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3 bis, del Dlgs 124/93. Le richieste di trasferimento possono effettuarsi entro il mese di marzo ovvero entro il mese di settembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico del lavoratore associato deceduto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni del lavoratore associato. In mancanza anche di disposizioni del lavoratore associato la posizione resta acquisita dal Fondo.

Art. 12 bis - Trasferimento e riscatto della posizione individuale per i dipendenti privati

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10 bis, comma 3;

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Dlgs 252/05;

e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni per i dipendenti pubblici

1. L'iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione delle prestazioni, a valere sull'intera posizione individuale accumulata presso il Fondo, per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art.31 della legge 5 agosto 1978, 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione. Non sono ammesse altre anticipazioni né riscatti diversi da quello di cui all'art.10, comma 1, lettera c) del Dlgs 124/93. Ai fini della determinazione dell'anzianità

necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

2. Le modalità di reintegro della posizione individuale sono disciplinate da disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Fondo concede, ai sensi dell'art.7, comma 4 del Dlgs 124/93, l'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione continua.

4. Le modalità di presentazione dell'istanza per l'anticipazione e della relativa erogazione sono disciplinate dal Consiglio di Amministrazione con apposite deliberazioni.

Art. 13 bis - Anticipazioni per i dipendenti privati

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:

- L'Assemblea dei Delegati;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente e il Vice Presidente;
- Il Collegio sindacale

Art. 15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea dei Delegati è composta da 60 componenti, per metà eletti dai lavoratori associati al Fondo e per metà designati dalle amministrazioni nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale, che fa parte integrante delle fonti istitutive.

2. I componenti restano in carica tre anni e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.

3. Qualora, nel corso del mandato, un Delegato venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti della lista alla quale appartiene il delegato cessato, secondo l'ordine della lista stessa. Il sostituto resta in carica fino al termine del mandato.

4. I rappresentanti delle amministrazioni, in numero di 30 delegati, sono designati dal Ministro dell'Istruzione che provvede a notificare i nominativi, completi dei dati necessari alla loro identificazione, agli organi del Fondo. Qualora un Delegato venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo sarà sostituito con nota del Ministro dell'Istruzione che vi provvederà nel termine più sollecito possibile.

Art. 16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni

1. L'Assemblea dei Delegati si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria:

a. approva il bilancio ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione, predisposti in conformità alle norme del presente statuto ed alle disposizioni della COVIP;

b. elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal successivo articolo 18;

c. determina il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione stesso;

d. elegge i componenti del Collegio sindacale, secondo quanto previsto dal successivo articolo 24;

e. determina il compenso dei componenti il Collegio sindacale, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

f. esercita azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei confronti dei componenti del Collegio sindacale e della società incaricata del controllo contabile;

g. revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché quelli del Collegio sindacale;

h. determina la quota delle contribuzioni da destinare a finanziamento dell'attività del Fondo, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

i. delibera su proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla scelta della società di revisione incaricata del controllo contabile e della relativa certificazione del bilancio;

j. delibera su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione;

3. L'Assemblea in seduta straordinaria:

a. modifica lo statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal successivo articolo 20;

b. delibera sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione del Fondo, secondo quanto previsto dal successivo articolo 37.

Art. 17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione mediante avviso

contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da comunicare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo telegramma o telefax almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione.

2. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sussistano ragioni di urgenza, la convocazione, contenente in ogni caso l'ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo telegramma o telefax, da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

3. L'Assemblea dei Delegati deve essere convocata almeno una volta l'anno; entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

4. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne facciano richiesta motivata almeno 1/10 dei Delegati oppure 6 componenti del Consiglio di Amministrazione, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

5. Ogni Componente ha diritto a un voto in Assemblea.

6. Ciascun Delegato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Delegato della stessa rappresentanza datoriale o dei dipendenti cui appartiene.

7. La delega di rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dal Consiglio di Amministrazione.

8. La delega di rappresentanza può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione e può essere conferita soltanto per singola Assemblea, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti.

9. La delega di rappresentanza non può essere rilasciata senza il nome del rappresentante e non può essere conferita a componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio sindacale.

10. Ciascun Delegato non può essere portatore di più di due deleghe di rappresentanza.

11. L'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria risulta validamente costituita anche a mezzo delega con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12. Quando è convocata in seduta straordinaria ai sensi dell'art.16, comma 3, lettera a) del presente statuto, l'Assemblea dei Delegati risulta validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

13. Quando è convocata in seduta straordinaria ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera b) del presente statuto, l'Assemblea dei Delegati risulta validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole dei 3/4 degli aventi diritto.

14. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

15. Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori; spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento nell'Assemblea.

16. Le deliberazioni in seduta ordinaria di cui all'art. 16, comma 2 devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

17. Le deliberazioni in seduta straordinaria di cui all'art.16, comma 3 devono risultare da un verbale redatto da un notaio.

Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 18 componenti, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica delle Amministrazioni e dei lavoratori.

2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene:

- sulla base di liste di candidati presentate, disgiuntamente, dalle Amministrazioni e dalle OO.SS. firmatarie della fonte istitutiva a condizione che le liste medesime siano sottoscritte da almeno 1/3 dei delegati in assemblea designati in rappresentanza delle Amministrazioni ovvero eletti dai lavoratori associati;
- sulla base di liste di candidati presentate da almeno 1/3 dei delegati in assemblea designati in rappresentanza delle Amministrazioni ovvero eletti dai lavoratori associati.

3. Le liste elettorali sono composte da un numero di candidati pari al numero di Consiglieri da eleggere.

4. La lista che ottiene un numero di voti non inferiore ai 2/3 degli aventi diritto di ciascuna parte consegue la totalità dei Consiglieri della lista; in difetto l'elezione verrà ripetuta e se il quorum non verrà ottenuto dopo la seconda votazione, si provvederà al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.

5. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

6. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

7. Almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica delle amministrazioni e dei lavoratori, deve essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal D.M. n. 211/97 articolo 4, comma 2 lettera a) o b).

8. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.

Art. 19 -Cessazione e decadenza degli amministratori

1. Qualora uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano eletti tra i Delegati costituenti l'Assemblea, gli stessi decadono dall'Assemblea medesima al momento della loro nomina.

2. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo indice le elezioni per la sostituzione dei Consiglieri cessati dalla carica, elezioni da svolgersi entro 50 giorni dalla notifica della cessazione.

3. In ogni caso il mandato dei subentranti scade contestualmente a quello dei componenti in carica ed il periodo di assolvimento dell'incarico viene considerato come esaurimento del mandato pieno.

4. Se viene contestualmente meno la maggioranza dei componenti, il Consiglio di Amministrazione decade e il Collegio sindacale procede all'attivazione delle modalità per il rinnovo, provvedendo nel frattempo allo svolgimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. I componenti che non prendono parte, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente dall'incarico e si provvede alla loro sostituzione ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione:

- elegge il Presidente, alternativamente fra i componenti eletti in

rappresentanza delle amministrazioni ed i componenti eletti in rappresentanza dei Lavoratori Associati; il Vice Presidente fra i componenti della rappresentanza che non ha espresso il Presidente; un Segretario verbalizzante della riunione fra i propri componenti a prescindere dalla rappresentanza;

b. propone all'Assemblea dei Delegati il compenso per i propri componenti e per i componenti del Collegio sindacale;

c. individua gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli associati, secondo le disposizioni della COVIP e di quanto indicato all'articolo 34 del presente statuto;

d. redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale del Fondo, accompagnato da apposita relazione, secondo le disposizioni della COVIP;

e. predispone la nota informativa relativa alle caratteristiche del Fondo, e la aggiorna ove ciò sia reso necessario, nel rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito dalla COVIP;

f. definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario, in conformità alle disposizioni stabilite dalla COVIP;

g. decide i criteri generali per la individuazione e la ripartizione del rischio in materia di gestione delle risorse nel rispetto della normativa vigente;

h. individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente statuto, i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo, stipulando le relative convenzioni;

i. valuta i risultati ottenuti dai singoli gestori mediante raffronto con parametri di mercato oggettivi e confrontabili;

j. individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente statuto, la banca depositaria e stipula la relativa convenzione;

k. individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente statuto, il soggetto o i soggetti a cui affidare la gestione amministrativa e stipula le relative convenzioni;

l. individua le compagnie di assicurazione e/o gli Enti Previdenziali cui affidare la gestione delle prestazioni pensionistiche, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente statuto, e stipula le relative convenzioni;

m. vigila sull'insorgenza di conflitti di interesse, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente statuto;

n. propone annualmente all'Assemblea l'importo massimo da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo, calcolato in forma di quota fissa tenuto anche conto delle indicazioni delle fonti istitutive di cui all'articolo 1 del presente statuto;

o. indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea e convoca l'Assemblea neoeletta per il suo insediamento entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, nei limiti e secondo i poteri previsti al riguardo dal regolamento elettorale;

p. può conferire deleghe a propri componenti, affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate;

q. nomina il Responsabile del Fondo, stabilendone i poteri, le facoltà e il compenso;

r. apporta allo statuto le opportune modifiche in caso di sopravvenienza di contrastanti disposizioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla normativa vigente, nonché di sopravvenute istruzioni della COVIP;

s. propone all'Assemblea le modifiche dello statuto ritenute idonee ad un più funzionale assetto del Fondo, ove ciò non contrasti con quanto previsto dalle fonti istitutive, nell'ambito delle prerogative che la legge ad esse riserva;

t. predispone le norme operative relative alle sanzioni applicabili sul ritardato versamento dei contributi e alle azioni dirette al recupero del mancato versamento;

u. individua la società di revisione per il controllo contabile e la certificazione dei bilanci da sottoporre all'approvazione della Assemblea;

v. verifica la legittimità delle domande di adesione e di trasferimento, ai sensi del presente statuto e delibera su eventuali ricorsi degli associati;

w. delibera sull'espressione di voto inerente ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo, ed esercita il voto tramite il Presidente ovvero un Consigliere da lui delegato caso per caso;

x. segnala alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo e i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio stesso ai sensi della normativa vigente;

y. valuta l'esigenza di un regolamento applicativo del presente statuto e eventualmente predispone il testo sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea;

z. definisce con l'INPDAP le modalità di acquisizione e utilizzazione delle informazioni utili per la gestione del Fondo anche ai fini della comunicazione agli associati prevista all'art. 34, comma 2;

aa. definisce l'entità della quota "una tantum" di iscrizione al fondo a carico del lavoratore.

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga utile convocarlo ai fini del corretto funzionamento del Fondo, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è fatta a mezzo raccomandata ovvero a mezzo telegramma o telefax, da spedire ai componenti del Consiglio stesso ed ai componenti del Collegio sindacale almeno quindici giorni prima della data della riunione.

3. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente, sussistano ragioni di urgenza, la convocazione, contenente in ogni caso l'ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo telegramma o telefax da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente, con l'assistenza del Segretario.

5. Il Consiglio di Amministrazione eletto dalla Assemblea è convocato, per la prima volta, dal Consigliere anagraficamente più anziano.

6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Per la validità delle deliberazioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) k) l) p) t) u) v) y), è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri.

8. Per la validità delle deliberazioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettere g) h) j) j) e), sono necessari il voto favorevole dei 3/4 dei Consiglieri e la presenza di almeno 2 Consiglieri, di cui uno eletto in rappresentanza dei lavoratori e uno in rappresentanza dei datori di lavoro, aventi i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 211/97 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

10. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

11. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Art. 22 - Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e alternativamente, tra i componenti eletti in rappresentanza delle amministrazioni e i componenti eletti in rappresentanza dei Lavoratori Associati. Il Vice Presidente deve essere eletto tra i Consiglieri che appartengono alla componente che non ha espresso il presidente.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo, sta per esso in giudizio e nell'ambito dei poteri conferitigli agisce direttamente o per delega. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

3. Il Presidente in particolare:

- sovrintende al funzionamento del Fondo;
- convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- tiene i rapporti con la COVIP e con le Parti istitutive;
- effettua le comunicazioni alla COVIP in materia di conflitti di interesse ed in materia di andamento della gestione;
- trasmette alla COVIP le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie per la conseguente approvazione;
- trasmette alla COVIP ogni variazione o innovazione delle fonti istitutive allegando alla comunicazione una descrizione delle variazioni stesse;
- predispone i prospetti della composizione e del valore del patrimonio e ogni altra forma di rendicontazione in conformità alle disposizioni stabilite dalla COVIP;
- richiede alla COVIP, in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del fondo, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio che li ha eletti.

5. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere entro 15 giorni successivi alla loro sostituzione nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

Art. 23 - Responsabile del Fondo

1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.

4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

5. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.

6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:

- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;

7. Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 24 - Il Collegio sindacale - criteri di costituzione

1. Il Collegio sindacale è composto da quattro componenti effettivi e due supplenti nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica delle amministrazioni e dei lavoratori.

2. Per l'elezione si procede mediante liste presentate disgiuntamente dalle Parti istitutive e dai Delegati, sottoscritte da almeno 1/3 dei Delegati. Ciascuna lista contiene i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. La lista che ottiene un numero di voti non inferiore ai 2/3 degli aventi diritto di ciascuna parte consegue la totalità dei Sindaci della lista; in difetto l'elezione verrà ripetuta e se il quorum non verrà ottenuto dopo la seconda votazione, si provvederà al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.

3. Tutti i componenti del Collegio sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente, scelto fra i componenti rappresentanti della parte sociale che non ha espresso il Presidente del Fondo.

6. I componenti del Collegio sindacale durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati

per non più di 3 mandati consecutivi.

7. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti del Collegio sindacale, si provvede entro 15 giorni alla loro sostituzione con i supplenti previsti; la prima Assemblée utile provvede a nominare il nuovo supplente con le stesse modalità di cui al comma 2. In ogni caso il mandato dei sostituti scade contestualmente a quello dei componenti in carica ed il periodo di assolvimento dell'incarico viene considerato come esaurimento del mandato pieno.

8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Art. 25 - Il Collegio sindacale - attribuzioni

1. Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

3. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 26 - Il Collegio sindacale - modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno con cadenza trimestrale.

2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio, mediante lettera raccomandata a.r. o fax.

3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio sindacale sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 - Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.

2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

5. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad effettuare un'accurata analisi delle offerte, che sono ammesse alla selezione finale solo se redatte in lingua italiana e corredate dalle informazioni circa la trasparente esplicazione delle condizioni relative alle singole componenti del servizio, con particolare riferimento alle commissioni di gestione e, ove previste, di negoziazione, al costo specifico delle garanzie finanziarie o assicurative prestate e alle modalità di determinazione e valutazione dei risultati.

6. Il Consiglio di Amministrazione individua i gestori mediante comparazione fra le offerte presentate. Tale comparazione avviene attraverso la classificazione delle offerte in base a rigorosi criteri di valutazione, ponderati alla luce del profilo di rischio prescelto. Fra tali criteri sono necessariamente inclusi i seguenti:

- a. fattori di solidità patrimoniale;
- b. volumi di risparmio complessivamente gestiti per conto terzi;
- c. risultati precedentemente ottenuti nel campo della gestione.

7. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto della normativa vigente, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento e dei seguenti criteri:

- a. deposito del patrimonio conferito in gestione in conti rubricati come di gestione per conto terzi presso la banca depositaria, fermo restando che tale patrimonio, come previsto dalla normativa vigente, deve rimanere a tutti gli effetti separato ed autonomo rispetto a quello proprio del gestore e rispetto a quello degli altri clienti del gestore medesimo;
- b. definizione degli obiettivi prioritari da perseguire nella gestione e del profilo di rischio maggiormente coerente rispetto agli obiettivi medesimi. Il profilo di rischio, espresso sotto forma di composizione ottimale del patrimonio, rappresenta l'indirizzo strategico a cui devono attenersi i soggetti gestori nello svolgimento del loro incarico. In presenza di più linee di investimento, il processo descritto trova applicazione per ciascuna di esse;
- c. le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

- c1. contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio previsti dalla normativa vigente e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;
- c2. prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del Fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;

c3. prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo medesimo;

d. irrinunciabilità per il Fondo della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari in cui viene investito il patrimonio del Fondo medesimo;

8. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Art. 28 - Banca depositaria

1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.

2. La banca depositaria è responsabile nei confronti del Fondo per ogni pregiudizio subito in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento della sua funzione di depositaria. In relazione a ciò, avuto altresì presente l'obbligo di riferire immediatamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio sindacale del Fondo ed alla COVIP sulle irregolarità riscontrate, la banca depositaria provvede ad attivare procedure idonee all'efficiente espletamento delle sue funzioni di controllo.

3. La banca depositaria opera in conformità alla normativa vigente

4. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dalla normativa vigente.

5. Le offerte vanno richieste a banche aventi sede statutaria in Italia o, limitatamente alle banche aventi sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea, una succursale in Italia, ed in possesso dei seguenti requisiti minimi complessivi:

i. patrimonio netto non inferiore ad un livello tale da garantire adeguata solidità e solvibilità;

ii. volumi di risparmio per i quali viene svolta la funzione di depositaria, cosicché siano assicurate adeguata esperienza ed elevata efficienza operativa.

6. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.

7. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

8. La convenzione con la banca depositaria deve prevedere che l'incarico sia conferito a tempo indeterminato con facoltà di revoca in qualsiasi momento e che la rinuncia da parte dell'azienda di credito avvenga con preavviso non inferiore a sei mesi. La convenzione deve altresì precisare che l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino alla data in cui un'altra banca in possesso dei requisiti previsti accetti l'incarico di depositaria in sostituzione della precedente ed in cui i valori e le disponibilità del Fondo siano trasferiti ed accreditati presso la nuova banca depositaria.

Art. 29 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 30 - Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio sindacale.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Il Bilancio è accompagnato dalla relazione degli amministratori, dalla relazione del Collegio sindacale e da quella della società incaricata del controllo contabile.

3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e della società incaricata del controllo contabile devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 - Modalità di adesione

1. I lavoratori aderiscono al Fondo con atto individuale volontario mediante sottoscrizione del modulo di adesione al fondo, contenente l'impegno ai versamenti contributivi previsti dall'Accordo istitutivo di cui all'art. 1 o dagli accordi o altre disposizioni di cui dall'art. 5, commi 2 e 3, del presente statuto e con la quale il dipendente conferisce delega al proprio datore di lavoro a trattenere dai compensi spettanti quanto dovuto a titolo di contribuzione al Fondo.

2. L'iscrizione al Fondo decorre dalla sottoscrizione del modulo di adesione. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il

tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo.

3. L'obbligo contributivo a carico del lavoratore pubblico e del datore di lavoro pubblico decorre, trascorsi due mesi dalla data in cui è apposto il timbro da parte del datore di lavoro, dal primo giorno del mese successivo.

4. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

5. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

6. Il dipendente pubblico assunto con contratto a tempo determinato di cui all'art. 5, comma 1, lettera c, potrà iscriversi a condizione che la sottoscrizione avvenga almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto.

7. A seguito dell'accettazione della domanda di adesione presentata dal lavoratore risulta iscritta al fondo anche l'amministrazione da cui egli dipende.

Per effetto dell'adesione i lavoratori e l'amministrazione da cui essi dipendono sono obbligati, per tutta la durata del rapporto associativo, al versamento dei contributi nella misura stabilita dalle norme contrattuali in vigore e sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente statuto.

8. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

9. Le adesioni al Fondo possono essere raccolte nei luoghi di lavoro dei destinatari e presso le sedi del Fondo, presso le sedi delle OO.SS. che hanno sottoscritto le fonti istitutive, dei Patronati, nonché presso i luoghi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive.

10. Per coloro che trasferiscono la propria posizione presso il Fondo la domanda di associazione deve essere corredata della documentazione, stabilita da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, necessaria a provare l'eventuale status di "vecchio iscritto" agli effetti di legge.

11. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente e ai pensionati che beneficiano del fondo una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art. 35 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.

2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo ovvero in caso di contrazione della contribuzione di competenza del Fondo tale da pregiudicare l'economicità della gestione qualora l'assemblea stessa non abbia deliberato la confluenza in altro fondo pensione.

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.

3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

5. In ogni caso i liquidatori provvedono all'attribuzione della contraenza delle polizze di rendita vitalizia in essere direttamente ai percettori di prestazioni pensionistiche complementari.

6. I Lavoratori Associati che non abbiano maturato i requisiti di accesso alle prestazioni hanno facoltà di trasferire il proprio Conto Individuale presso altro fondo pensione ovvero di riscattarlo.

7. L'Assemblea può anche deliberare la confluenza in altro fondo pensioni sempre su proposta del Consiglio di Amministrazione, stabilendo le modalità e il termine per l'attuazione della deliberazione e per la verifica dei risultati raggiunti.

Art. 38 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.

IL TUO FUTURO PREVIDENZIALE: MEGLIO SOFFERMARSI ORA.

Non è mai troppo presto per soffermarsi e pensare al domani con **Espero**, puoi dare un elemento di garanzia e certezza al tuo futuro.

Espero è una risposta completa in sintonia con i **profondi mutamenti** del sistema previdenziale italiano. Ti permette di costruire nel tempo una **pensione aggiuntiva**, fruisce di vantaggi fiscali e ricevi un contributo dal datore di lavoro.

Per avere maggiori informazioni vai su www.fondoespero.it, scrivi una e-mail a: info.aderenti@fondoespero.it, telefona al numero **848.800.270**, al costo di una telefonata urbana (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00).

Per le adesioni rivolgiti alla tua scuola oppure alle sedi delle Organizzazioni Sindacali (FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-Confsal, GILDA-UNAMS, ANP-CIDA).



ESPERO. IL TUO FUTURO PARTE DA QUI.

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA

via Fiume Giallo, 3 - 00144 Roma

Tel. 06.52279155 - Fax 06.52272348

e-mail: info.aderenti@fondoespero.it - sito internet: www.fondoespero.it

Numero informativo: 848 800 270